

	CONTRATTO D'APPALTO	
	RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA E DI	
	SUPPORTO ASSISTENZIALE PER L'ASST DI LECCO	
	TRA	
	l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, in seguito denominata ASST,	<b>Rep. Gen. N. 223/2022</b>
	Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03622120131, rappresentata dal Direttore	
	della U.O.C. Provveditorato Economato, Dott. Enrico Guido Ripamonti, nato	
	a Merate (LC) il 17.10.1959 e domiciliato per la carica in Lecco, Via	
	dell'eremo, 9/11	
	E	
	Il Consorzio Stabile HCM con sede a Milano in Via Crescenzago n. 55, P.I. e	
	C.F. 04409410968, in persona del Legale Rappresentante, Sig. Gianluca	
	Premoselli, nato a Varese il 10/07/1968, C.F. PRMG68L10L6820	
	PREMESSO CHE	
	- questa Amministrazione con deliberazione n. 112 del 16 febbraio 2022 ha	
	affidato al Consorzio Stabile HCM (consociata esecutrice ELT Coop. Soc.) il	
	servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per l'ASST di	
	Lecco, per un periodo di 36 mesi dalla data di avvio del contratto, con facoltà	
	per l'ASST di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 36 mesi, alle	
	condizioni previste dai documenti di gara e nell'offerta e per un importo	
	contrattuale di € 4.495.932,00 + IVA;	
	- che con polizza fidejussoria n. 01.000057058 del 08/04/2022, rilasciata dalla	
	S2C Spa - Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, è stata costituita	
	garanzia fideiussoria di € 179.838,00, come previsto dall'articolo 103, comma	
	1	

4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Norme regolatrici.**- Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, la documentazione di gara, l'offerta tecnica ed economica, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nello stesso, da quanto segue:

a) dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

b) dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

c) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

**Art. 2 – Oggetto del contratto.**- L'ASST di Lecco affida il servizio di assistenza infermieristica e di supporto assistenziale per l'ASST di Lecco al Consorzio Stabile HCM (consociata esecutrice ELT Coop. Soc.).

**Art. 3 – Esecuzione, durata e valore del servizio.**- Il presente contratto ha la durata di 36 mesi a partire dal 16 maggio 2022. E' prevista la facoltà per l'ASST di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 36 mesi. Le condizioni contrattuali sono quelle definite dai documenti di gara e nell'offerta, che anche se non materialmente allegati al presente contratto, costituiscono parte

integrante dello stesso. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le

norme stabilite dal presente contratto, saranno queste ultime a prevalere.

L'importo contrattuale è pari ad € 4.495.932,00 + IVA così suddiviso:

Descrizione	Canone mensile IVA esclusa	Canone annuo IVA esclusa	Canone per 36 mesi IVA esclusa
Servizio di assistenza infermieristica	€ 74.793,43	€ 897.521,16	€ 2.692.563,48
Servizio di supporto assistenziale	€ 44.407,90	€ 532.894,80	€ 1.598.684,40
Servizio di coordinamento	€ 5.685,67	€ 68.228,04	€ 204.684,12
<b>Totale</b>			<b>€ 4.495.932,00</b>

Aliquote IVA:

- 5% per servizio di assistenza infermieristica e per servizio di supporto assistenziale;
- 22% per il servizio di coordinamento;

Il servizio richiesto prevede la gestione dell'assistenza infermieristica e del supporto assistenziale in un'area di degenza del PO A. Manzoni di Lecco che è organizzata per accogliere una Degenza Chirurgica Polispecialistica, costituita da 48 posti letto organizzati in 3 settori, dedicati sia al ricovero di pazienti in elezione, sia al ricovero di pazienti in regime di urgenza, afferenti a diverse specialità.

Alcuni di questi posti letto possono essere utilizzati, su disposizione della Direzione Medica di Presidio, anche per ricoveri temporanei di pazienti in carico ad altri dipartimenti (es. neuroscienze, cardiovascolare), i cosiddetti "ricoveri in appoggio"/"letti di cortesia".

Deve essere assicurata la presenza di personale infermieristico e di operatori di supporto, per 365 giorni all'anno, dal lunedì alla domenica e

	continuativamente nelle 24 ore, così articolata:	
	- 4 infermieri nel turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.15)	
	- 4 infermieri nel turno del pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 21.15)	
	- 4 infermieri nel turno di notte (dalle ore 21.00 alle ore 7.10)	
	- 4 OSS nel turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.15)	
	- 4 OSS nel turno del pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 21.15)	
	- 1 OSS nel turno di notte (dalle ore 21.00 alle ore 7.10)	
	La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST di Lecco, è quantificabile in	
	· n. 34.553 ore annue per il personale infermieristico;	
	· n. 24.515 ore annue per il personale di supporto (OSS);	
	Per tutta l'area di degenza va inoltre assicurata la presenza quotidiana di n. 1 coordinatore infermieristico per almeno 7 ore e 30 minuti, indicativamente nella fascia oraria 8.00 – 18.00, per 251 giorni all'anno, ovvero tutti i giorni lavorativi dell'anno tranne i sabati, le domeniche e i festivi infrasettimanali.	
	Le attività inerenti la funzione di coordinamento devono essere assicurate anche sabato, domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, per garantire la presa in carico e la gestione di eventi imprevisti di carattere organizzativo e assistenziale.	
	La stima delle ore necessarie per l'attività di coordinamento, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST di Lecco, è quantificabile in n° 1.880 ore annue.	
	In relazione all'andamento della pandemia da Covid-19 la destinazione di utilizzodei n. 48 posti letto gestiti dal fornitore potrebbe essere modificata, completamente o parzialmente, sulla base della configurazione prevista dal	

	Capitolato Tecnico di gara.	
	L'ASST in particolari periodi dell'anno, ovvero per alcuni mesi estivi (indicativamente tre) e alcuni mesi invernali (indicativamente tre), può richiedere la gestione di un'ulteriore area di degenza comune medica costituita da 12 posti letto dedicati al ricovero di pazienti, afferenti a diverse specialità mediche.	
	Nei periodi di attivazione, in questa area di degenza va assicurata la presenza di personale infermieristico e di operatori di supporto, dal lunedì alla domenica e continuativamente nelle 24 ore, così articolata:	
	- 1 infermiere nel turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.15)	
	- 1 infermiere nel turno del pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 21.15)	
	- 1 infermiere nel turno di notte (dalle ore 21.00 alle ore 7.10)	
	- 1 infermiere presente per 5 ore nella fascia oraria 7.00-19.00	
	- 1 OSS nel turno del mattino (dalle ore 7.00 alle ore 14.15)	
	- 1 OSS nel turno del pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 21.15)	
	- 1 OSS nel turno di notte (dalle ore 21.00 alle ore 7.10)	
	La stima delle ore necessarie per il servizio sopradescritto, da considerarsi presunta e non vincolante per l'ASST di Lecco, è quantificabile in:	
	· n° 4.885 ore annue per il personale infermieristico	
	· n° 4.260 ore annue per il personale di supporto (OSS)	
	L'ASST, in particolari e straordinarie situazioni organizzative, può richiedere la collaborazione di altro personale, oltre a quello sopraindicato, da impiegare al di fuori dell'area di degenza, nella gestione del paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico in regime di emergenza/urgenza e del paziente che deve effettuare un percorso riabilitativo.	

L'ASST, a seguito di imprevedibili e particolari esigenze organizzative, logistiche e strutturali che potrebbero determinare modifiche dell'ubicazione delle aree di degenza sopradescritte e/o modifiche della tipologia di pazienti presi in carico, può richiedere variazioni dello standard di presenze definite finalizzate al rispetto dei requisiti di accreditamento istituzionalmente previsti. Le eventuali integrazioni sopra illustrate (estiva/invernale ed esigenze organizzative e/o imprevedibili) saranno affidate all'affidatario da parte dell'ASST di Lecco quali servizi supplementari al contratto originale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Le condizioni economiche saranno le medesime indicate nell'offerta economica presentata per la partecipazione alla presente procedura di gara.

L'organizzazione delle presenze del personale infermieristico e degli operatori di supporto nei turni sulle 24 ore deve rispettare i vincoli contrattuali e i vincoli normativi (Legge n° 161/2014) con particolare riferimento a:

- riposo giornaliero
- riposo settimanale
- limite massimo dell'orario di presenza giornaliera (12 ore)
- limite massimo di durata media dell'orario di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, (48 ore) come media su un periodo di quattro mesi.

I turni di servizio devono essere predisposti utilizzando le matrici di turno, al fine di garantire una corretta attribuzione dei giorni di presenza e dei giorni di riposo, nonché le assenze programmate (es. recuperi ore, ferie, ...).

La matrice di turno deve altresì essere strutturata in modo da garantire l'organizzazione per settori (vedi paragrafo successivo).

Per ogni qualifica professionale impiegata l’Affidatario deve predisporre una pianificazione preventiva almeno mensile dei turni di servizio e trasmetterla alla UOC Direzione Professioni Sanitarie (DPS) di norma almeno cinque giorni lavorativi prima rispetto all’inizio del periodo di riferimento per consentire le opportune verifiche.

A conclusione del periodo di riferimento l’Affidatario deve trasmettere il consuntivo dei turni effettuati dal personale impiegato per il servizio.

Inoltre l’affidatario deve definire e applicare regole per la gestione delle assenze impreviste (es. malattie, infortuni) sempre nel rispetto dei vincoli contrattuali e normativi vigenti, al fine di garantire il rispetto degli standard di presenza previsti per ogni qualifica professionale.

In particolare l’erogazione del “Servizio di Assistenza Infermieristica e di supporto assistenziale” presso l’Area di Degenza (Chirurgica Polispecialistica e Degenza Comune Medica) deve essere strutturata secondo gli elementi di seguito descritti:

1. MODULAR NURSING, ovvero organizzazione per settori, con particolare attenzione a:

- abbinamento stabile tra équipe infermieristica e gruppo di malati;
- continuità della presa in carico delle persone ricoverate da parte degli infermieri di riferimento;
- impiego appropriato degli operatori di supporto (OSS).

2. MODELLO DELLE PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE con particolare attenzione a:

- inquadramento della persona assistita e compilazione della documentazione infermieristica in uso in ASST

	- responsabilità infermieristica nella risposta ai Bisogni di Assistenza Infermieristica.	
	3. SISTEMA INFORMATIVO DELLA PERFORMANCE INFERMIERISTICA (SIPI) in uso presso l'ASST per la classificazione e misurazione della Complessità Assistenziale.	
	4. NURSING SENSITIVE OUTCOMES attraverso l'applicazione di PROTOCOLLI, PROCEDURE E SISTEMI DI MISURAZIONE DI SPECIFICI RISCHI ASSISTENZIALI, quali indicatori degli esiti delle cure erogate, in termini di efficacia, qualità e sicurezza, con particolare attenzione a:	
	- outcome Cadute	
	- outcome Lesioni da Pressione	
	- outcome Instabilità Clinica (MEWS)	
	- outcome Dolore	
	- outcome Contenzione.	
	L'Affidatario deve garantire l'utilizzo appropriato delle metodologie e degli strumenti per il miglioramento della qualità, anche attraverso l'individuazione e sistematizzazione di requisiti/standard,	
	L'Affidatario ha la responsabilità di garantire per tutta la durata del contratto il raggiungimento degli obiettivi generali, dei requisiti/standard operativi, inclusi quelli riferiti alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e delle esigenze funzionali di cui al presente contratto.	
	Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere effettuato coerentemente con:	
	- il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2015, conseguita in tutte le	



	Strutture dell'ASST di Lecco	
	- l'assolvimento degli Standard previsti dal Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (Pr.I.M.O.) di Regione Lombardia	
	- il rispetto dei requisiti organizzativi e funzionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie	
	- l'applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali vigenti, anche attraverso il rispetto delle specifiche procedure aziendali.	
	<b>Art. 4 – Personale.</b> - In relazione alle risorse umane impiegate nelle attività oggetto del presente contratto, l'Affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale.	
	L'Affidatario deve, inoltre, osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	Il coordinatore infermieristico dovrà possedere i seguenti requisiti: Laurea in Infermieristica o titolo equipollente;	
	- iscrizione all'albo degli infermieri presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di una delle Province italiane, attestato da idonea documentazione;	
	- possesso del Master di Coordinamento oppure del certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive (come previsto dalla Legge n° 43 del 1° febbraio 2006 – art. 6);	
	- conoscenza e competenza riferita agli ambiti gestionale, organizzativo e tecnico-professionale coerenti a quanto definito nella job description	

	aziendale dell'ASST di Lecco (allegato 1);	
	- esperienza di coordinamento dell'assistenza infermieristica in ambito ospedaliero di almeno due anni, adeguatamente documentata;	
	- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciata dal Medico Competente, a carico dell'affidatario;	
	- verifica e certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità (sorveglianza sanitaria), secondo le periodicità previste, a carico dell'affidatario.	
	- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;	
	- possesso della certificazione, ai sensi del Quadro Comune Europeo (QCER), della capacità linguistica di livello minimo B2, nel caso di persona di nazionalità e/o lingua straniera.	
	Il personale infermieristico dovrà possedere i seguenti requisiti:	
	- laurea in infermieristica o titolo equipollente	
	- iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche di una delle Province italiane, attestato da idonea documentazione;	
	- conoscenza e competenza rispetto ai principi generali della disciplina infermieristica e ai contenuti tecnico-professionali specifici per l'area di degenza oggetto del presente contratto, e coerenti a quanto definito nelle job description aziendali dell'ASST di Lecco;	
	- documentata esperienza professionale in ambito ospedaliero, di almeno tre mesi;	
	- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto	

	Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciata dal Medico Competente, a carico	
	dell'affidatario;	
	- verifica e certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità	
	(sorveglianza sanitaria), secondo le periodicità previste, a carico	
	dell'affidatario.	
	- non essere soggetto ad interdizione o a sospensione dall'esercizio	
	professionale;	
	- possesso della certificazione, ai sensi del Quadro Comune Europeo (QCER),	
	della capacità linguistica di livello minimo B2, nel caso di persona di	
	nazionalità e/o lingua straniera.	
	Il personale di supporto (OSS) dovrà possedere i seguenti requisiti:	
	- attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ai sensi della normativa	
	vigente;	
	- conoscenze e competenza nel supporto all'assistenza diretta alla persona e	
	negli interventi igienico-sanitari e domestico-alberghieri coerenti a quanto	
	definito nella job description aziendale dell'ASST di Lecco;	
	- documentata esperienza lavorativa in ambito ospedaliero, di almeno tre	
	mesi;	
	- idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto	
	Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rilasciata dal Medico Competente, a carico	
	dell'affidatario;	
	- verifica e certificazione del mantenimento dei requisiti di idoneità	
	(sorveglianza sanitaria), secondo le periodicità previste, a carico	
	dell'affidatario;	
	- possesso della certificazione, ai sensi del Quadro Comune Europeo (QCER),	

della capacità linguistica di livello minimo A2, nel caso di persona di nazionalità e/o lingua straniera.

**Art. 5 - formazione e aggiornamento del personale.-** Tutto il personale impiegato per l'erogazione del servizio dovrà essere formato ed aggiornato nell'ambito dell'attività cui è adibito.

L'Affidatario, in base alla qualifica del personale, utilizzato per l'erogazione del servizio, dovrà certificare i percorsi formativi obbligatori per legge:

- formazione base (4 ore) e specifica rischio alto (12 ore - comprensivo del rischio biologico per l'infezione da SARS - CoV-2), in corso di validità ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e degli Accordi Stato Regione;

- formazione BLSA in corso di validità;

- formazione HACCP in corso di validità;

- formazione antincendio – rischio alto in corso di validità;

L'Affidatario dovrà garantire la formazione specifica e l'aggiornamento permanente del proprio personale, da realizzarsi con oneri propri e sempre al di fuori dell'attività oggetto del presente contratto.

L'ASST, qualora ne avesse necessità, potrà chiedere per tutte le qualifiche utilizzate dall'Affidatario nell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto, la partecipazione dei professionisti a convegni, corsi, formazione sul campo e/o riunioni, inerenti il servizio svolto.

Eventuali oneri inerenti tali attività, di norma, saranno a carico dell'Affidatario.

**Art. 6. selezione e inserimento del personale.-** Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle idonee procedure di assunzione competono all'Affidatario.

Il personale selezionato dovrà effettuare un periodo di inserimento extracontrattuale (ovvero a carico dell’Affidatario) prima di essere impiegato per la fornitura del servizio.

La durata dell’inserimento in affiancamento per ogni figura professionale è così stabilito:

- per il personale di supporto (OSS), almeno 5 (cinque) giorni lavorativi

- per il personale infermieristico, almeno 7 (sette), giorni lavorativi

- per il coordinatore infermieristico, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

I periodi di inserimento in affiancamento dovranno essere concordati con i Responsabili di Area Dipartimentale (RAD) dell’ASST di Lecco cui afferiscono le aree affidate in gestione, i quali ne valuteranno la coerenza con i principi del percorso di inserimento applicato per i neoassunti dell’ASST.

L’inserimento sarà effettuato in affiancamento ad operatori scelti dalla ASST di Lecco, o in alternativa ad operatori identificati dall’Affidatario che abbiano già svolto attività presso l’ASST di Lecco.

Al termine del periodo di inserimento previsto verrà effettuata una valutazione congiunta da parte di valutatori individuati dall’ASST di Lecco, o in alternativa da operatori identificati dall’Affidatario che abbiano già svolto attività presso l’ASST, e dall’Affidatario stesso, del livello di acquisizione delle competenze professionali richieste.

Tale valutazione dovrà essere formalizzata e documentata utilizzando schede e piani di inserimento in uso presso l’ASST di Lecco (allegati 4, 5, 6), o in alternativa utilizzando altri format che si rifanno ai criteri presenti nei documenti dell’ASST di Lecco.

Qualora la valutazione delle competenze professionali non esitasse in una

	<p>riconosciuta autonomia professionale nei comportamenti osservati durante l'esecuzione delle attività lavorative, l'ASST potrà richiedere un prolungamento del periodo d'inserimento extracontrattuale, concordato con l'Affidatario, prima di richiedere la sostituzione del lavoratore.</p>	
	<p>Tutto il personale proposto dall'Affidatario dovrà risultare di totale soddisfazione per l'ASST di Lecco, in ordine alle competenze professionali, tecniche e relazionali.</p>	
	<p>La valutazione del periodo di prova di ciascun operatore, in merito al livello di acquisizione delle competenze richieste, dovrà essere documentata da parte di valutatori identificati dall'Affidatario per certificare l'aderenza alle competenze richieste nel presente contratto, e trasmessa alla DPS.</p>	
	<p>Inoltre, verrà realizzata, annualmente, da parte di valutatori identificati dall'Affidatario una valutazione della performance individuale utilizzando le schede di valutazione della performance individuale strutturate secondo il modello delle competenze.</p>	
	<p>Nel caso di giudizio non positivo, relativamente alla valutazione del periodo di prova o della performance individuale, l'ASST si riserva il diritto di chiedere all'Affidatario l'immediata sostituzione dell'operatore ritenuto inidoneo al servizio; in tal caso l'Affidatario provvederà alla sostituzione con altro personale idoneo, nei tempi definiti dalla ASST, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.</p>	
	<p>Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'ASST, con specifica contestazione scritta, esprimesse una valutazione di non gradimento di un operatore per inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti inadeguati nei confronti di utenti e/o colleghi, ritenuti incompatibili</p>	

con una corretta prassi assistenziale, l’Affidatario dovrà attivarsi per la sostituzione dell’operatore nei tempi definiti dalla ASST, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

**Art. 7 - Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.-** L’Affidatario per quanto riguarda gli aspetti in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è tenuto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i ed eventuali normative correlate.

In particolare deve:

- descrivere l'organizzazione a garanzia della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individuare la figura del Responsabile della Sicurezza;
- individuare la figura del Preposto ad esercitare e svolgere le funzioni previste all’Art. 19 del D.Lgs 81/08. e s.m.i.;
- provvedere all’adeguata formazione, informazione e addestramento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti;
- assicurare il personale impiegato per il servizio contro gli infortuni, mettere a disposizione quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, vigilare sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche;

L’Affidatario deve garantire a tutto il personale impiegato la fornitura di adeguati DPI, coerenti con quanto previsto dai protocolli e dalle procedure aziendali e vigilare sul loro corretto utilizzo.

Nel caso di variazioni della tipologia di pazienti assistiti e/o dell’area di degenza affidata che comportano l’utilizzo di una diversa tipologia di DPI, gli

	stessi saranno forniti dall'ASST senza costi aggiuntivi per l'Affidatario.	
	Nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, l'Affidatario si	
	impegna a coordinarsi con il Servizio prevenzione e Protezione dell'ASST per	
	l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.	
	L'Affidatario si impegna a fornire all'ASST, in corrispondenza con l'inizio	
	del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si vincola	
	contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si	
	verificasse nella durata contrattuale:	
	- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del servizio	
	richiesto	
	- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei	
	lavoratori impegnati nel servizio.	
	<b>Art. 8 Obblighi e garanzie dell'affidatario.-</b>	
	L'Affidatario, per tramite del proprio legale rappresentante, si impegna a	
	eseguire quanto di seguito descritto.	
	1. Eseguire le prestazioni con le modalità stabilite nel presente contratto e	
	descritte nel progetto gestionale presentato.	
	2. Garantire il rispetto delle normative e disposizioni vigenti, sia nazionali che	
	comunitarie, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti	
	collettivi nazionali di lavoro e della tutela dei diritti sindacali.	
	3. Raccogliere e trasmettere alla ASST l'autocertificazione ai sensi Art. 46	
	D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (accompagnata da copia di un documento di	
	identità in corso di validità e da curriculum vitae su formato europeo), redatta	
	da tutti i lavoratori selezionati per il servizio, relativa a:	
	- titoli di studio o laddove prevista l'equipollenza, abilitazioni e certificazioni	



	previste;	
	- esperienza lavorativa e professionale richiesta;	
	- iscrizione all'albo degli infermieri;	
	- assenza di interdizione o sospensione dall'attività professionale;	
	4. Utilizzare solo ed esclusivamente il personale in possesso dei titoli, della formazione e delle idoneità di cui al presente contratto.	
	5. Provvedere alla trasmissione alla UOC Direzione Professioni Sanitarie (DPS), di norma almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del servizio, di tutti i titoli abilitanti e di tutta la documentazione, comprese le autocertificazioni, di cui al presente contratto.	
	6. Dichiarare la regolarità della posizione contrattuale, previdenziale e assistenziale di tutti i lavoratori selezionati.	
	7. Fornire le necessarie coperture assicurative, con particolare riferimento agli infortuni sul lavoro, alla responsabilità civile e danni cagionati a terzi, sollevando sin d'ora l'ASST di Lecco da ogni responsabilità in sede legale e/o amministrativa.	
	8. Sottoporre, a proprio carico, secondo le periodicità definite dalla normativa vigente, il personale impiegato nel servizio, alle previste visite mediche, esami e vaccinazioni, secondo specifici inquadramenti e attività lavorative attribuiti, e trasmettere alla UOC Direzione Professioni Sanitarie (DPS) le specifiche certificazioni, redatte dal medico competente dell'Affidatario.	
	9. Garantire il periodo di inserimento extracontrattuale previsto;	
	10. Garantire il mantenimento, in corso di validità, di tutti i titoli, le abilitazioni e le certificazioni di cui al presente contratto, con particolare riferimento ai contenuti del decreto legislativo 81/2008 e degli Accordi Stato	

Regione vigenti.

11. Gestire la presenza dei lavoratori attraverso sistemi di rilevazione delle presenze concordate e approvate dall'ASST.

12. Garantire la continuità del servizio assicurando:

- gli standard di presenze definite per ogni turno di servizio

- l'immediata copertura delle assenze impreviste

- la gestione del turn-over che, su base semestrale, non deve essere superiore al 20% del fabbisogno di risorse definito nel presente contratto

- la copertura, di norma, dell'intero turno lavorativo con un'unica unità

13. Garantire, in caso di sciopero, il rispetto dei contingenti definiti dall'ASST.

14. Trasmettere mensilmente alla Direzione Professioni Sanitarie (DPS) entro la scadenza indicata, il preventivo dei turni di servizio del personale impiegato per erogare il servizio.

15. Garantire l'applicazione del sistema di pianificazione delle presenze, delle assenze e le modalità di sostituzione del personale descritto nel progetto gestionale presentato.

16. Garantire la riservatezza delle informazioni, di qualsiasi natura esse siano, di cui il personale venga a conoscenza nel corso dell'erogazione del servizio oggetto del presente contratto (D.Lgs. 101/2018 - D.Lgs. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679 GDPR).

17. Garantire l'osservanza delle obbligazioni e degli oneri previsti per gli appalti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

18. Dotare tutto il personale impiegato nel servizio di tesserino di riconoscimento riportante i dati dettagliati all'art. 18, c. 1, lett. u) del D.Lgs.

81/2008.

19. Attenersi alle disposizioni, procedure, regolamenti e disposizioni dell'ASST ed utilizzare esclusivamente la modulistica aziendale.

20. Garantire la partecipazione alle attività di mantenimento e/o di miglioramento della qualità che verranno realizzate nel periodo di svolgimento del contratto.

21. Usare con diligenza i beni strumentali e gli arredi dell'ASST, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria, impegnandosi a rendere gli stessi, alla fine del contratto, nello stato in cui sono stati presi in carico, fatto salvo il normale deperimento dovuto all'usura.

22. Rimborsare all'ASST ogni e qualsiasi eventuale spesa accessoria e/o non correlata all'erogazione del servizio, previa esposizione dei costi sostenuti.

23. Individuare:

- il referente contrattuale che si rapporterà costantemente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

- il responsabile della sicurezza di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i;

- il preposto previsto D. Lgs.81/2008 e s.m.i;

**Art. 9 - Servizi messi a disposizione dall'ASST di Lecco.-** L'ASST, su richiesta e con oneri a carico dell'Affidatario, mette a disposizione i seguenti servizi:

- servizio di ristorazione (mensa) per il personale che presta servizio presso l'ASST di Lecco al costo di € 7,50 per ogni pasto completo;

- servizio di lavanolo, comprensivo della fornitura delle divise, per il personale che presta servizio presso l'ASST di Lecco al costo di € 2,00 per

	ogni “giornata lavorativa” per ciascun soggetto;	
	- formazione/informazione/addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	
	con costi da definire in relazione alla tipologia e alla durata degli eventi.	
	Per i servizi di ristorazione e lavanolo sarà emessa, mensilmente e a	
	consuntivo, fattura attiva da parte dell’ASST.	
	Per l’eventuale servizio di formazione sarà emessa fattura attiva una tantum.	
	Al personale dell’affidatario che presta servizio presso l’ASST di Lecco sarà	
	consentito l’accesso al parcheggio riservato ai dipendenti. A tale scopo il	
	personale sarà dotato di badge personale. Le modalità di utilizzo e gestione	
	del badge, compresa l’eventuale richiesta di sostituzione, sono quelle indicate	
	nelle procedure aziendali.	
	Al personale dell’affidatario che presta servizio presso l’ASST di Lecco e che	
	volesse usufruire dell’asilo nido aziendale saranno concesse le medesime	
	agevolazioni relative alla graduatoria di accesso e alle tariffe previste per il	
	personale dell’ASST.	
	Eventuali necessità dell’affidatario relativamente a prestazioni sanitarie (ad	
	esempio: esami di laboratorio, esami diagnostici, ecc.) che l’ASST potrebbe	
	fornire, saranno oggetto di separati accordi negoziali e/o convenzioni.	
	<b>Art. 10 - Valutazioni del servizio.</b> - La valutazione del servizio erogato verrà	
	effettuata dall’UOC Direzione Professioni Sanitarie (DPS) dall’ASST in	
	riferimento agli aspetti organizzativi, clinico-assistenziali, al personale	
	impiegato e alla soddisfazione del cliente, in quanto indicatori già oggetto di	
	monitoraggio aziendale.	
	La valutazione sarà effettuata mediante:	
	1. rilevazione sistematica di dati e indicatori, alcuni già area di monitoraggio	

	interno, altri strutturati ad hoc per il monitoraggio dell'erogazione del contratto;	
	2. audit interni organizzati in accordo con l'UOC Qualità e Gestione del Rischio Clinico con redazione di specifico verbale;	
	3. verifiche/osservazioni estemporanee anche a seguito di specifiche segnalazioni.	
	Gli indicatori previsti per la valutazione del servizio potranno essere modificati e/o integrati dall'ASST in relazione a revisioni del sistema di indicatori aziendali.	
	Tali variazioni saranno oggetto di specifica comunicazione all'Affidatario.	
	In caso di mancato rispetto degli standard previsti e in caso di reclami/segnalazioni inerenti il servizio erogato e/o il personale impiegato dall'Affidatario, la DPS, inoltrerà, anche per il tramite del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), formale segnalazione con richiesta di controdeduzioni/argomentazioni in merito, e attiverà un contraddittorio con l'Affidatario per analizzare la situazione e pianificare, qualora necessario, l'attivazione di interventi correttivi.	
	Se nel tempo pianificato, non si verificherà l'effettuazione dell'intervento correttivo concordato, si procederà con l'applicazione delle penali previste.	
	In caso di segnalazioni ripetute, riferite a una stessa situazione e/o in assenza di ripristino degli standard richiesti, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risolvere il contratto.	
	<b>Art. 11 – Penali.-</b> Le inadempienze alle prescrizioni del contratto tecnico da parte dell'Affidatario comporteranno l'applicazione di penali.	
	L'ASST di Lecco, per tramite del DEC incaricato, si riserva di verificare	

periodicamente il rispetto degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva di applicare penali all'Affidatario per ogni

infrazione dei seguenti obblighi contrattuali:

<b>Inadempienze</b>	<b>Penalità</b>
Mancato rispetto di protocolli, procedure, istruzioni operative, disposizioni aziendali e/o di struttura da parte del personale dell'Affidatario	€ 500,00 per ogni inadempienza
Mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	€ 500,00 per ogni inadempienza
Mancata attuazione delle attività inerenti la funzione di coordinamento in assenza del coordinatore infermieristico (es. nei giorni festivi e prefestivi, su assenze programmate, su assenze lunghe)	€ 300,00 per ogni inadempienza
Mancato rispetto delle prescrizioni del Contratto Tecnico in merito alla gestione delle risorse umane (es. presenze per turno, pianificazione presenze /assenze, idoneità degli operatori, assenza delle certificazioni/documentazione richieste ,...)	€ 500,00 per ogni inadempienza
Mancata o incompleta formazione degli operatori secondo i tempi previsti nel Contratto Tecnico o concordati con ASST	€ 100,00 per ogni giornata di formazione in affiancamento non effettuata
Mancata sostituzione del personale nei tempi richiesti dalla ASST come previsto nel Contratto Tecnico	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione (festivi compresi)
Risultato negativo di ogni indicatore, tra quelli sottoposti a monitoraggio da parte dell'ASST	€ 400,00 per ogni esito di controllo valutato non conforme

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dalla Stazione Appaltante non coperto dall'importo delle penali.

Le penali saranno comunicate all'Affidatario, in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o provvedimento giudiziale.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sulla cauzione

disponibile, ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

**Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità finanziaria.** – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**Art. 13 – Modalità di fatturazione e pagamento.**- La fatturazione del servizio dovrà essere di tipo mensile e posticipata rispetto al periodo di fatturazione indicato in fattura. Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore Esecuzione del Contratto (DEC), o suo delegato, quale attestazione della regolare esecuzione della fornitura.

Il pagamento sarà effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica dei competenti uffici dell'ASST.

Le fatture emesse nei confronti di questa Amministrazione dovranno essere obbligatoriamente emesse in modalità elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le

specifiche di legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), dal 1° gennaio 2015 l'IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate a favore delle pubbliche amministrazioni, addebitata dal fornitore nella fattura, dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato "split payment".

Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore di questa Azienda relative all'oggetto del presente contratto, dovranno obbligatoriamente riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

**Art. 14 – Spese.** – Sono a completo ed esclusivo carico dell'Affidatario della fornitura e del servizio tutte le spese amministrative relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa.

**Art. 15 – Foro competente.** – Per qualunque controversia o contestazione emergente dal presente contratto le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente il Foro di Lecco, escludendo la competenza degli altri Fori.

**Art. 16 – Responsabile del trattamento** – Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) da ora GDPR, il contraente è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati connessi al presente contratto, ai sensi dell'art. 4, punto 8 del GDPR ed è tenuto a tutti



gli obblighi ed adempimenti in capo al responsabile del trattamento previsti

dai commi da 2 a 10 dell'art. 28 del gdpr, come di seguito riportato:

*“Art. 28 Responsabile del trattamento”*

*1. Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.*

*2. Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.*

*3. I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.*

*Il contratto o altro atto giuridico prevede, in particolare, che il responsabile del trattamento:*

*a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese*

terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;

b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;

d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;

e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;

f) assista il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

g) su scelta del titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e

h) metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo

*e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Con riguardo alla lettera h) del primo comma, il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.*

*4. Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.*

*5. L'adesione da parte del responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo.*

6. Fatto salvo un contratto individuale tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43.

7. La Commissione può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo e secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

8. Un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.

9. Il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

10. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione.

Si pattuisce, inoltre e in particolare:

- il Responsabile del trattamento, come sopra individuato, in caso di violazione dei dati personali (data breach) deve comunicare, tramite PEC (protocollo@pec.asst-lecco.it), al Titolare del Trattamento di questa ASST tale violazione.

La comunicazione di cui sopra dovrà avvenire entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza, ciò per permettere a questa Amministrazione di procedere alla notifica all'Autorità di Controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;

• L'affidatario, dichiara di manlevare questa ASST per qualsiasi danno causato, nel trattamento dei dati relativi al presente contratto, a persone o beni.

• L'affidatario, garantisce la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto.

• L'affidatario, deve utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione.

• L'affidatario, deve adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

**Art. 17 – Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali.** – Il Patto di Integrità in materia di appalti pubblici regionali, approvato con deliberazione n. XI/1751 del 17/06/2019, costituisce parte integrante del presente contratto e le parti si impegnano a rispettarne i principi e i contenuti.

**Art. 18 – Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.** – L'Affidatario dichiara di essere consapevole che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti ai sensi della Legge n. 190/2012 e s.m.i., comunque accertato dall'ASST, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e risarcimento del danno;

- escussione della cauzione definitiva;

	- divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;	
	- ogni altra, eventuale, ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia;	
	Il contenuto delle norme succitate e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino al termine dell'esecuzione del contratto e pertanto le stesse, anche se formalmente non allegate al contratto, ne formano parte integrante, sostanziale e pattizia.	
	<b>Art. 19 – Codice Etico Aziendale.</b> – Il fornitore si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico adottato dall'ASST di Lecco e pubblicato sul sito internet <a href="http://www.asst-lecco.it">www.asst-lecco.it</a> a cui si rimanda per la sua consultazione.	
	In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del fornitore, il presente contratto si intenderà risolto con le modalità dell'art. 1456 del codice civile, con diritto dell'ASST di chiedere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.	
	<b>Art. 20 – Vicende inerenti l'affidatario.</b> – In caso di fallimento dell'appaltatore, il contratto verrà sciolto. In caso di fallimento del mandante/mandatario di un raggruppamento di imprese, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..	
	<b>Art. 21 - Clausola T&amp;T.</b> - L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.	
	Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice	

	in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo	
	committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del	
	contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.	
	La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà	
	sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo	
	produttivo originato dal contratto, secondo quanto sarà specificato nella	
	“norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità”.	
	L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010	
	verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub	
	contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità	
	assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T con la quale ciascuno di essi	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.	
	136/2010.	
	<b>Art. 22 – Subappalto.</b> – Il subappalto è regolato sulla base di quanto previsto	
	dall’art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.	
	<b>Art. 23 – Recesso unilaterale dal contratto.</b> – L’ASST potrà recedere dal	
	contratto, in caso di gravi inadempienze da parte del fornitore, senza che ciò	
	comporti oneri per la stessa, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. In	
	particolare l’ASST potrà recedere da contratto nei casi previsti dalla	
	normativa antimafia.	
	Letto, approvato e sottoscritto	
	Per l’ASST di Lecco,	
	f.to digitalmente	

Il Direttore U.O.C. Provveditorato Economato

Dott. Enrico Guido Ripamonti

Per il Consorzio Stabile HCM

f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante

Sig. Gianluca Premoselli

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile il Sig. Gianluca Premoselli, Rappresentante Legale del Consorzio Stabile HCM, dichiara di avere preso visione e di dare specifica approvazione dell'art. 20 (Codice Etico Aziendale), dell'art. 19 (Normativa prevenzione della corruzione e illegalità – Legge n. 190/2012 e s.m.i.), dell'art. 21 (Vicende inerenti l'affidatario), dell'art. 23 (Recesso unilaterale dal contratto).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il RTI

f.to digitalmente

Il Legale Rappresentante Consorzio Stabile HCM

Sig. Gianluca Premoselli